

ASSEGNI PRIVI DELLA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” RIDOTTE LE SANZIONI, MA SOLO A BENEFICIO DEI CORRENTISTI

In relazione all’obbligo di indicazione della clausola di non trasferibilità (nonché del nome o della ragione sociale del beneficiario) per gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 euro, il c.d. Decreto fiscale (convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018) è intervenuto sulla materia riguardante le sanzioni, significativamente attenuate “**qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione**”.

Questa modifica della norma è però a **esclusivo beneficio del correntista**, che per assegni di importo inferiore a € 30.000 potrà vedersi comminata una sanzione proporzionale al valore dell’assegno (il 10%), venendo pertanto meno in tali circostanze l’ammontare minimo di € 3.000 (soglia che rimane in vigore qualora la minore gravità non fosse riconosciuta).

Dall’intervento legislativo scaturisce il paradosso per cui un assegno di 1.000 euro (dietro il quale fosse accertato che non si nasconde alcun tentativo di riciclaggio) **potrebbe determinare una sanzione minima di 100 euro per chi lo ha emesso, e - in una ipotesi già favorevole - di 3.000 per il cassiere che si è limitato a effettuare l’operazione di versamento¹.**

Quindi il tanto atteso provvedimento che avrebbe dovuto fornire una risposta (*e restituire serenità*) anche alle lavoratrici e ai lavoratori delle banche che negli ultimi mesi hanno ricevuto le temute lettere del MEF, sembra avallare (*anche per ragioni elettorali*) l’opinione diffusa secondo cui la colpa è certamente anche (*e più*) del bancario (nelle lettere spesso “obbligato in solido” con la banca): bancario il quale - preso dalle mille incombenze - per una semplice e comprensibile svista non ha individuato l’assenza di un requisito formale (*peraltro in titoli che in tutti i casi esaminati non recavano nessuna girata e non erano circolati liberamente, rispettando nei fatti l’obbligo della “non trasferibilità”*).

Giudichiamo estremamente grave questa decisione, che appare assunta in linea con l’atteggiamento di quanti, a scopo propagandistico, anche in occasione delle crisi bancarie (che purtroppo ancora si manifestano nel nostro Paese) si ostinano a non distinguere in maniera esplicita i ruoli e le responsabilità dei bancari rispetto a quelli dei banchieri, alimentando nell’immaginario collettivo l’idea che essi costituiscano un unico soggetto.

¹ Ferma restando la possibilità di estinguere il procedimento con il pagamento di un’oblazione pari a 5.000 euro e quella di inviare entro 30 giorni una memoria difensiva finalizzata a ottenere l’annullamento della sanzione o almeno una sanzione ridotta rispetto a quella prevista per l’oblazione.